



LA GIURISPRUDENZA

Parcheggi a pagamento. E quelli gratuiti?

In molti comuni italiani è, però, stato deciso di destinare la maggior parte dello spazio disponibile a parcheggi a pagamento fondando tale scelta su una diversa interpretazione giuridica dello

di Renza Lana*

Per tutti gli automobilisti, ormai la ricerca di un parcheggio è diventata una vera sfida.

Un parcheggio gratuito? Un miraggio!

In vacanza, certo, abbiamo sperimentato tutti come lasciare l'auto nelle zone turistiche, specialmente alla sera, sia un'impresa scoraggiante. E non sempre è stato possibile approfittare della situazione per lunghe passeggiate, magari con bambini, materassini, borsoni...

Peggio ancora il rientro in città: metropoli o graziosi centri oramai sono variopinti di strisce blu, di cartelli di divieto... e le tariffe per il parcheggio aumentano in modo inesorabile.

Senza parlare dell'inesorabilità con la quale, applicando giustamente la normativa, ci si ritrova appoggiato al parabrezza il fatidico bollettino per il pagamento della sanzione.

Gradita più che mai è stata quindi la clamorosa sentenza del Tar Lazio: i parcheggi a pagamento possono essere realizzati dalle amministrazioni comunali se contemporaneamente vengono garantiti ai cittadini nella stessa zona anche parcheggi gratuiti.

Certo, ci sono eccezioni: la realizzazione di tali parcheggi non a pagamento non è necessaria in caso di zone di particolare rilevanza urbanistica, nella quali sussistono particolari condizioni di traffico.

A fine maggio la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Tar), con sentenza numero 5218/2008, ha stabilito che sono illegittime le zone di parcheggio a pagamento qualora nelle vicinanze non esistano parcheggi che gli automobilisti possano usufruire gratuitamente.



Il Nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 Aprile 1992, n.285) stabilisce all'art. 7 comma 8 e 9 ("Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") che qualora, il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione, ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un'adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.



Renza Lana

stesso comma 8 dell'art. 7 Cds. il quale prevede che "Tale obbligo (ossia di istituire parcheggi gratuiti) non sussiste per le zone definite area pedonale e zona a traffico limitato, nonché per altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".

Sull'argomento era già intervenuta la Corte di Cassazione, che con la sentenza numero 116 del 9 gennaio 2007, aveva ritenuto che il Giudice ordinario legittimamente può annullare una contravvenzione inflitta in zona di parcheggio a pagamento se è stato violato da parte dei comuni "l'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento".

In tale solco si inserisce, dunque, la pronuncia numero 5218/2008 del Tar Lazio, la quale, in base a quanto previsto dal Codice della strada in materia, ha correttamente ritenuto che i parcheggi a pagamento possono essere realizzati dalle amministrazioni comunali solo se, contemporaneamente, vengono garantiti ai cittadini, nella stessa zona, anche parcheggi liberi, procedendo, quindi, ad annullare i provvedimenti istitutivi della zona blu in questione, viziati da eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto



Parcheeggi a pagamento. E quelli gratuiti?

di motivazione in quanto non chiarificatori della "specifica ragione per la quale la zona è stata definita di "particolare rilevanza urbanistica".

In materia di parcheggi merita ancora un cenno l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi tra i giudici di merito e da ultimo confermato dal Giudice di Pace di Caserta mediante la propria pronuncia numero 3376/08 dell' 8 aprile 2008.

Con tale sentenza, si è esclusa l'applicabilità di qualsivoglia sanzione amministrativa nel caso in cui sull'autovettura parcheggiata in un luogo ove la sosta dei veicoli sia consentita solo previo pagamento di una somma oraria, determinata dalla competente autorità, non sia esposto il documento attestante l'avvenuto versamento anticipato. Ciò in quanto il Codice della strada non prevede il caso della sosta a pagamento e non è quindi possibile ipotizzare alcuna sanzione di carattere e natura amministrativa.

Ne deriva, pertanto, che, in casi consimili, l'eventuale verbale elevato dalla competente polizia municipale deve essere annullato. Certo, queste sentenze, ormai indiscusse, non risolvono il problema delle carenze di parcheggio. Ma ribadiscono precisi obblighi in capo ai Comuni e offrono al cittadino la possibilità di difendersi da "multe selvagge!"

Il problema ormai è noto: vale la pena opporsi a una sanzione amministrativa, contestare un verbale per l'ormai classico "divieto di sosta" e per mancata visibilità del documento attestante l'avvenuto versamento anticipato - il cd. "vaucher" - avanti il Giudice di Pace?

Sappiamo tutti che gli importi, per quanto certamente sgraditi, sono inferiori di gran lunga alle spese legali necessarie per affrontare un'azione giudiziaria.

Le Polizze di Tutela Legale garantiscono anche in queste situazioni la più completa assistenza.

In primo luogo informando i propri assicurati circa i loro diritti nelle ipotesi sopra indicate.

Soltanto una Compagnia specializzata nel ramo, costantemente aggiornata sugli sviluppi normativi e giurisprudenziali, è in grado di offrire la migliore consulenza.

E, ovviamente, invitando il proprio assicurato a incaricare un Legale e un Perito di propria assoluta fiducia con studio nel Distretto di Corte d'Appello competente (in sostanza, in ambito regionale). Per contestare sanzioni anche di importo minimo: nessun limite di valore della "multa", nessuna franchigia: la massima trasparenza.

Trasparenza, si è detto sopra: non un

elenco di illeciti amministrativi (e quindi delle relative sanzioni) come si suol dire "in garanzia". Nessun aggiornamento delle Polizze con appendici (e aumenti dei premi...) a ogni nuovo illecito "nell'occhio del ciclone".

Trasparenza: tutte le condotte che sono sanzionate in sede amministrativa sono oggetto di copertura.

E gli illeciti che saranno previsti in futuro? Cosa accadrà se il legislatore (seguendo una prassi ormai consolidata) stabilirà che comportamenti ora leciti diventino oggetto di sanzioni? Pochi esempi per tutti: la normativa antifumo ha posto gravi sanzioni e continuerà a incrementarle a fronte di una condotta che precedentemente poteva essere considerata riprovevole sul piano etico e della salute, ma non su quello legale...

Come cautelarsi per il futuro? Con la polizza di Tutela Legale gli assicurati non devono fare assolutamente nulla. Trasparenza, ripetiamo ancora una volta: un buon prodotto assicurativo prevede già in garanzia base l'intervento per tutti gli illeciti amministrativi, compresi i comportamenti che saranno in futuro oggetto di sanzione.

* *Senior Supervisor Ufficio Tecnico Legale UCA Assicurazione*

Lite con il negoziante? È pronta la polizza di "Tutela legale"

A chi serve sottoscrivere una polizza di Tutela Legale?

All'imprenditore, al professionista, al dipendente, all'amministratore di condominio. Ma anche al privato cittadino. E alla famiglia. Spesso si pensa a polizze specializzate per il mondo del lavoro. Invece, per un assicuratore di Tutela Legale, il segmento famiglie conta. Proprio come quello business.

Tutti, infatti, possono avere bisogno di ricorrere in Tribunale. E tutti possono essere chiamati in causa. Dal capitano d'industria, coinvolto in processi impegnativi che riguardano la sua impresa, fino alla casalinga, che magari deve rispondere delle conseguenze di una lite tra il proprio cane e quello del vicino. È quasi superfluo ricordarlo: in Italia, a differenza di ciò che accade in gran parte dei Paesi europei, i giudizi sono lunghi e letteralmente snervanti. Per questo motivo, una famiglia che si assicura può far valere i propri diritti in ogni sede. E abbandonare l'atteggiamento rinunciatario e rassegnato che gran parte degli italiani dimostra nei confronti di Tribunali e cause.

Famiglia assicurata, famiglia rasserenata, proponendo alle famiglie polizze di base, economiche, che offrano le coperture essenziali.

In altri termini, una polizza agile, agevole da illustrare e da vendere.

Che può rappresentare il primo approccio di una famiglia alla Tutela Legale: recupero danni alla persona degli assicurati e all'abitazione; controversie di tipo contrattuale (per esempio, liti con negozianti per forniture difettose o con compagnie telefoniche); problemi alla famiglia quando è in viaggio; vertenze con collaboratori domestici; problemi relativi all'affitto, contravvenzioni, difesa penale in caso di reati colposi. E arbitrato o azione legale nei confronti delle compagnie assicurative per tutte le polizze sottoscritte, in caso di contestazione su risarcimento o entità del danno.

Non un prodotto d'élite, ma una polizza di "prima necessità", destinata a chiunque per garantirsi la difesa in sede civile, penale e amministrativa.